

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, Mae S.p.A. (di seguito anche "Mae" o "la Società") ha attivato i propri canali di segnalazione whistleblowing.

CHI PUÒ SEGNALARE?

Possono effettuare le segnalazioni che verranno gestite conformemente al D.lgs. 24/23:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio, nonché gli assunti in periodo di prova;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- i fornitori di beni e servizi della Società;
- gli azionisti;
- le persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Non sono segnalazioni whistleblowing:

- ✓ contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni aziendali competenti)
- ✓ reclami o contestazioni relativi alle prestazioni offerte dalla Società (da inviare alle funzioni aziendali competenti).

COME SEGNALARE?

I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma informatica Whistleblowing Portal Base:

- per iscritto, con la possibilità di caricare documenti e contenuti video;

- mediante messaggistica vocale;
- oralmente, con incontro diretto con il gestore della segnalazione, da richiedere tramite la piattaforma informatica.

N.b. chi intende presentare una segnalazione whistleblowing deve specificare di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsione, impiegando – al momento dell'utilizzo di uno dei canali messi a disposizione – la dicitura “*segnalazione whistleblowing*”.

CHI È IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI?

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Comitato Segnalazioni, composto da un Professionista esterno alla Società e da un soggetto interno, il Responsabile HR.

Il Comitato Segnalazioni, pur rimanendo il soggetto competente della gestione della segnalazione, può affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'istruttoria delle segnalazioni alle competenti Funzioni Aziendali e/o a Consulenti esterni, ovvero farsi assistere dai predetti nello svolgimento delle attività conseguenti alla ricezione della segnalazione.

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il canale di gestione interno è da utilizzare il via prioritaria.

I segnalanti possono ricorrere al **canale esterno gestito da ANAC**, collegandosi al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, esclusivamente nei seguenti casi:

- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare **la divulgazione pubblica** (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto,

come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di **denuncia** alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.

Mae, in attuazione di quanto sopra, ha adottato la “*Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing*”, consultabile qui. Per una compiuta analisi:

- dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni,
- dell’oggetto delle segnalazioni,
- dei canali di segnalazione,
- delle modalità di gestione della stessa,
- delle tutele garantite ai segnalanti, ai segnalati in mala fede e agli ulteriori soggetti indicati nella norma,

nonché per tutto quanto non indicato nella presente informativa, si rinvia alla Procedura.

Per l’informativa privacy [clicca qui](#).